



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**  
**SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI**  
**VERBALE D'UDIENZA "FIGURATA"**  
**A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA**  
**UDIENZA DEL 24.01.2022**

Nella procedura indicata in epigrafe promossa da:

**CURATELA DEL FALLIMENTO [REDACTED] IN LIQUIDAZIONE**  
**PROCEDENTE**

contro

[REDACTED]

**ESECUTATO**

Oggi, alle ore 14,08 il giudice dott.ssa Elena Moretti, nella procedura rubricata in epigrafe Dato atto che in virtù delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il Giudice ha disposto la trattazione della procedura nella forma cd cartolare ; verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria dell'anzidetto provvedimento, preso atto e dato qui per integralmente riportato il contenuto delle "note scritte" depositate; Data compiuta lettura degli atti processuali e delle note depositate il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale emana la seguente

**ORDINANZA**

- vista l'istanza di vendita delle quote di partecipazione sociale riferibili all'esecutato [REDACTED] della società VELVET PET SRL (id est pari alla totalità del capitale sociale) all'importo stimato di € 22.000,00 tramite commissionario da nominarsi in NEPRIX SRL
  - esaminata la documentazione in atti,
  - ritenuto opportuno procedere alla vendita a mezzo commissionario, disciplinando le modalità della stessa,
- visti l'art. 530 e ss. c.p.c., visti l'art. 530 e ss. c.p.c.,

**DELEGA**

Visto l'art. 532 c.p.c. dispone la vendita a mezzo commissionario dei beni pignorati all'uopo nominando in qualità di commissionario **in attesa del completamento della formazione degli albi di cui all'art. 169 sexies disp att c.p.c.** la società NEPRIX SRL soggetto che risulta avere specifica esperienza in materia (iscrizione nella lista dei delegati per le vendite fallimentari del Tribunale di Prato) e dichiaratosi pronto ad assumere l'incarico;

**DELEGA**

NEPRIX SRL , ex art. 534 bis c.p.c. alle operazioni di vendita della quota sociale staggita al valore di stima di € 22.000,00

**ORDINA**

**che ex art. 2471 c.c. la presente ordinanza venga notificata alla società VELVET PET SRL unipersonale a cura del commissionario NEPRIX SRL entro cinque giorni dalla ricezione di questa ordinanza affinché la Società possa comunicare al commissionario eventuali circostanze ostative alla libera trasferibilità della quota concedendo termine per il rilascio di tale dichiarazione (da depositarsi in cancelleria telematica) entro i successivi 10 giorni;**

che, decorsi 55 giorni dalla notifica di questo provvedimento alla società **VELVET PET SRL UNIPERSONALE** si dia corso alla vendita della quota sociale al valore di stima della quota staggita ribadito l'affidamento della esecuzione degli esperimenti di vendita a NEPRIX SRL, quale commissionario, ex art. 532 c.p.c.;

Nel caso in cui **VELVET PET SRL UNIPERSONALE** dovesse rilasciare dichiarazioni inerenti circostanze ostative alla libera trasferibilità della quota sociale si dispone sin da ora che le modalità della presente vendita seguano le modalità sotto riportate salva la condizione della possibile presentazione da parte della società entro i dieci giorni successivi alla aggiudicazione del medesimo offerto prezzo, in tal senso si invita il commissionario nominato, qualora abbia ricevuto comunicazione da parte della società **VELVET PET SRL UNIPERSONALE** della sussistenza di circostanze ostative alla libera trasferibilità della quota a dare specifica pubblicità della efficacia condizionata dell'aggiudicazione. Nel caso dell'esercizio di prelazione ad opera della società l'aggiudicazione dovrà intendersi sospensivamente condizionata alla verifica dell'integrale adempimento da parte di questa degli oneri conseguenti alla aggiudicazione rinviato all'esito della verifica ogni provvedimento sulla caparra versata dal soggetto estraneo alla società;

Che, il commissionario provveda altresì a quantificare le spese della pubblicità sui portale, sui siti internet, sui giornali o riviste di cui all'art. 490 c.p.c. ovvero spedizione di circolare settoriale e merceologica, o altro, specificando quali forme di pubblicità (ulteriori rispetto a quelle obbligatorie) ritenga convenienti e intenda attuare;

Che la detta relazione venga, contestualmente al deposito, comunicata al/ai creditori e al debitore via PEC o fax;

La vendita dei beni pignorati è disciplinata dalle seguenti

#### **CONDIZIONI:**

**Gara telematica** – La vendita si svolgerà in lotto unico mediante gara telematica (modello ebay) accessibile dal sito [www.industrialdiscount.it](http://www.industrialdiscount.it), [www.realestatediscount.it](http://www.realestatediscount.it), [www.venditegiudiziarieitalia.it](http://www.venditegiudiziarieitalia.it) e/o tramite qualsiasi altra piattaforma ritenuta utile dal commissionario e su quello del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, l'avviso della vendita, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disp di attuazione c.p.c., è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.. Per partecipare alla vendita è necessario consultare il regolamento pubblicato sul sito [www.industrialdiscount.it](http://www.industrialdiscount.it), [www.realestatediscount.it](http://www.realestatediscount.it), [www.venditegiudiziarieitalia.it](http://www.venditegiudiziarieitalia.it) e/o sui siti alternativi scelti dal commissionario oltre che sul portale [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it) ;

Disposta che la pubblicazione avvenga con responsabilità del commissionario secondo quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare conforme ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, come da Prescrizione del Garante della privacy - 07 febbraio 2008

**B) Durata della gara** – La durata della gara è fissata in giorni 15 (di cui almeno 8 giorni di gara effettiva per il primo esperimento di vendita e di almeno 10 giorni per gli esperimenti successivi al primo con intervallo tra il primo ed il secondo esperimento di vendita di almeno 15 giorni onde consentire al precedente l'esercizio della facoltà di cui al punto K ) con decorrenza dall'inizio della gara telematica . Si dispone che il commissionario dia notizia dell'inizio della gara al precedente tramite deposito della comunicazione di inizio degli esperimenti di vendita in cancelleria telematica.

**C) Prezzo base** – Il prezzo base per le offerte sulle quote sociali poste in vendita è quello del valore di stima in atti (id est € 22.000,00) qualora detta valutazione non sia condivisa dai creditori o dal debitore, questi potranno fare reclamo ex art. 534 ter c.p.c., con avvertimento peraltro che al reclamo dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta a pena di inammissibilità del reclamo;

D) **Importo globale** si dispone che ex art. 504 c.p.c. le operazioni di vendita vengano eventualmente anticipatamente cessate al raggiungimento di un importo totalmente soddisfacente dei crediti azionati nella procedura maggiorati degli interessi medio tempore maturati e delle spese della esecuzione. Nel caso del raggiungimento dell'importo così precisato si onera il commissionario della restituzione immediata degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito;

E) **Esame dei beni in vendita** – Ogni interessato può prendere direttamente visione della visura camerale (da cui deve essere espunto il nominativo dell'esecutato e degli altri contitolari di quote) da pubblicarsi nella integralità sui siti sopra indicati (salva l'espunzione dei nominativi come sopra disposta). La vendita dei beni viene fatta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per come risultanti dalla visura camerale in atti circostanze quindi cognite agli offerenti che non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

F) **Registrazione sui siti sopra indicati e su portale [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it) e caparra** – Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito di importo pari al 10% del prezzo offerto (il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito).

G) **Offerta irrevocabile di acquisto** – L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Si danno qui per integralmente trasfuse le considerazioni relative alla possibile prelazione ex art. 2471 c.c.

H) **Aggiudicazione e vendita** – Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore. Si danno qui per integralmente trasfuse le considerazioni relative alla possibile prelazione ex art. 2471 c.c.

All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all'1,5% sulla caparra versata:

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara):

- tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara stessa (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico);
- mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari all'1,5% e/o il diverso importo richiesto dal circuito bancario di riferimento del saldo del prezzo di aggiudicazione);

I) **Restituzione della caparra** – La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara al netto di eventuali oneri bancari, se previsti dall'Istituto di credito. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario entro 2 giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.

J) **Perfezionamento della vendita** – La vendita si avrà per perfezionata soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell'aggiudicatario); ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

- In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.
- L'acquirente deve provvedere entro 15 giorni dall'aggiudicazione al compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà.

**K) Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita.**

In caso di prima vendita deserta, entro DIECI giorni dalla stessa, si precisa che il creditore ha facoltà di chiedere l'assegnazione diretta del bene posto in vendita per il valore indicato nella perizia di stima con deposito di specifica istanza in cancelleria telematica

In tal caso, il creditore depositerà istanza al Commissionario per la sospensione delle operazioni di vendita e contestualmente al Giudice dell'Esecuzione che provvederà a fissare l'udienza per l'assegnazione dei beni.

Nel caso in cui non sia avanzata istanza di assegnazione diretta del bene ad opera del creditore, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 20% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine dei 10 giorni concessi per la eventuale presentazione di istanza di assegnazione diretta). Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 30% (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dal termine della precedente). Tra un tentativo di vendita e l'altro, il bene rimarrà in pubblicità – c.d. vetrina permanente- per eventuali offerte che saranno valutate dal giudice.;

**L) Estinzione della procedura** - Dopo la restituzione degli atti da parte del Commissionario, e la comunicazione da parte di quest'ultimo, e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 164 bis d.a. c.p.c. con cancellazione delle trascrizioni a questa relative;

**M) Sospensione vendite** - non saranno ammesse istanze informali al commissionario di sospensione delle operazioni di vendita, che non siano proposte nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 624 bis cpc; il commissionario quindi non dovrà in alcun modo tenere conto di istanze di tal fatta e invitare l'interessato a rivolgere al giudice formale istanza di sospensione

**Si sottolinea sin da ora che la gara telematica potrà subire eventuali sospensioni a seguito della presentazione della istanza di sospensione delle operazioni ad opera del procedente e/o di sospensioni disposte dal Giudice dell'esecuzione in relazione ad eventuali istanze del Commissionario o delle parti del procedimento. Qualora venga disposta la sospensione degli esperimenti di vendita la procedura verrà riattivata a seguito di specifica istanza del procedente ed espresso provvedimento del Giudice contenente le modalità operative e le condizioni operative relative ai residui esperimenti di vendita.;**

**N) Desistenza** - laddove, per intervenuti accordi tra le parti, il creditore procedente e gli intervenuti muniti di titolo intendessero presentare apposita istanza di desistenza ed estinzione della procedura ex art. 629 cpc, all'istanza dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto al commissionario ;

**ORDINA**

al creditore procedente di versare – entro 10 giorni dalla richiesta rivoltagli dal commissionario a mezzo PEC o fax o raccomandata r.r. – al Commissionario:

- le somme necessarie per la realizzazione della pubblicità per le modalità di cui all'art 490 III co c.p.c. prevista in epigrafe del presente provvedimento);

In caso di inottemperanza all'ordine di versamento, il commissionario restituirà gli atti al G.E;

**• RITENUTA**

- l'opportunità di rifarsi alla convenzione stipulata dal Tribunale con l'istituto di Credito XXXXXXXXXX BANCA ai fini del deposito delle somme necessarie allo spedito svolgimento del processo esecutivo e delle somme rinvenienti dalla vendita dei beni pignorati;

**• DESIGNA**

- l'Istituto di credito individuato in ragione delle convenzioni stipulate con il Tribunale , quale Istituto di Credito presso cui il commissario nominato dovrà versare le somme predette dando comunicazione alle parti del conto corrente on line intestato alla procedura alla Cancelleria

#### CONFERMA LA CUSTODIA

In capo al soggetto già incaricato (id est Dr Fabrizio Zaccagnini)

#### DISPONE

Che il Commissario provveda:

- 1) a fornire ogni utile informazione (anche telefonica o tramite e-mail) agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche mediante e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita;
- 3) a mostrare agli interessati che ne facciano richiesta la documentazione di interesse relativa alla società le cui quote sono poste in vendita;;
- 4) a versare sul conto corrente on line acceso in favore della presente procedura il ricavato dalla vendita oltre al deposito in cancelleria della documentazione di cui all'art. 533 II co c.p.c. entro il giorno (lavorativo) successivo alla conclusione delle operazioni di vendita

#### DISPONE

- che a cura del Commissario provveda alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compreso il testo integrale di questo provvedimento, la data degli esperimenti di vendita la visura camerale della società le cui quote risultano pignorate ed i recapiti del commissario

#### LIQUIDA

in favore del Commissario

PRESO ATTO DEL PREVENTIVO DEPOSITATO DAL COMMISSIONARIO NOMINATO NEPRIX SRL da cui risulta che detto commissario applica una commissione, denominata "Buyers Premium" del 5% sul prezzo battuto all'asta (oltre iva se dovuta) per la cessione delle suddette quote, interamente posta a carico dell'aggiudicatario acquirente.

RILEVATO CHE NULLA VIENE INDICATO QUANTO AD EVENTUALI ESPERIMENTI DI VENDITA INFRUTTUOSI

Visto l'art 169 bis disp att c.p.c

Rilevato che Il DM 227/2015 elenca - art. 3. - le attività del delegato da compensare con distinte voci di onorario tipizzandole

- a) redazione dell'avviso di vendita
- b) redazione di verbali
- c) esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione della vendita (ove necessario) del decreto di trasferimento, sua comunicazione a pubbliche amministrazioni

Ciò posto rilevato che per la liquidazione degli onorari del delegato sussiste specifica indicazione sub art 3 D.M. 227/2015

Quanto ai compensi si ritiene IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEGLI ESPERIMENTI DI VENDITA di porre a carico della procedura gli onorari relativi alla esecuzione delle attività di vendita.

#### PERTANTO

- Si liquida per tutte le attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita un compenso pari ad € 200,00
- per tutte le attività svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso pari ad € 250 (l'importo suddetto è liquidato una volta per ciascun verbale. ivi compresi gli eventuali verbali di vendita con esito negativo (sicchè

se la procedura si estingue senza aggiudicazione sarà liquidato- per tale voce l'importo di € 750,00);

- **nulla sarà invece dovuto dal precedente in caso di esito positivo degli esperimenti di vendita stante la natura omnicomprensiva del compenso richiesto dal commissionario e gravante sul solo aggiudicatario**

SONO POSTE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

- Le eventuali spese di esecuzione delle formalità di registrazione, e/o di eventuali trascrizioni necessarie del decreto di trasferimento e sua comunicazione a pubbliche amministrazioni. **Oltre agli onorari per il commissionario per tale adempimento che vengono determinati in base a quanto richiesto dal commissionario nella misura del 5% sul prezzo battuto all'asta (oltre iva se dovuta)**

In caso di cessazione anticipata dell'incarico, si terrà conto, ai fini della liquidazione, degli atti ed adempimenti sino a quel momento compiuti,

Qualora nessuno di tali atti risulti compiuto (quindi, nemmeno l'avviso di vendita sia stato predisposto per la pubblicazione) al delegato verrà corrisposta una somma forfettariamente determinata in complessivi € 550,00 oltre accessori qualora sia stato effettuato almeno l'accesso agli atti della procedura e lo studio preliminare degli atti ,

Gli importi posti a carico della procedura sono da prelevarsi dal conto corrente on line acceso in favore della presente procedura

Le spese necessarie alla pubblicità (secondo lo standard dell'Ufficio), da prelevarsi dal conto corrente on line acceso in favore della presente procedura dopo l'esecuzione della pubblicità nulla sulle spese di trasporto e di custodia

#### AVVERTE

le parti che i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

#### FISSA

innanzi a sé l'udienza del **13.06.2022 ore 07,00** per il rendiconto del custode e del commissionario, per la distribuzione del ricavato (in caso di esito positivo della vendita) o per l'eventuale istanza ex art. 540 bis c.p.c. o estinzione ex art. 164 bis d.a. c.p.c. (in caso di esito negativo degli esperimenti di vendita)

#### DISPONE

che la predetta udienza si svolga nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti già depositati

#### ASSEGNA

1) assegna alle parti termine fino al 09.06.2022 per il deposito telematico di brevi note scritte (pre-verbale da allegare), con eventuali istanze e con la precisazione del credito e la nota spese all'esito il giudice provvederà alla redazione del verbale di udienza e procederà al deposito dei provvedimenti del caso;

#### DISPONE

che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti e al Commissionario NEPRIX SRL per gli adempimenti di competenza

Verbale chiuso alle ore 15,02

Il Giudice  
dott.ssa Elena Moretti